

**Delega alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ex D.L. 52/2021 e  
D.P.C.M. 17/06/2021**

I sottoscritti datori di lavoro \_\_\_\_\_

**DISPONGONO**

- di delegare il personale dipendente in indirizzo all'effettuazione della verifica delle certificazioni verdi Covid-19 nel modo seguente:

Ciascun Responsabile di area è delegato al controllo della certificazione verde Covid-19 con riferimento al personale assegnato alla propria area e ai soggetti esterni che accedono ai locali dell'ente in virtù di un contratto di lavoro di propria competenza. In caso di assenza sarà cura del Responsabile individuare un sostituto;

Il Sindaco, prima dell'inizio di ogni seduta di Giunta o di Consiglio, nomina un assessore o un consigliere delegato al controllo del green pass dei membri presenti;

- di stabilire che le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi Covid-19 avvengano con le seguenti modalità e rispettando le prescrizioni di seguito riportate:
  - 1) è soggetto al controllo tutto il personale dipendente di qualsivoglia categoria e qualifica, ivi compresi i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli ambienti di lavoro del Comune di \_\_\_\_\_;
  - 2) è altresì soggetto a controllo il personale delle imprese appaltatrici che presta attività lavorativa presso gli ambienti di lavoro del Comune di \_\_\_\_\_;
  - 3) il controllo dovrà avvenire con cadenza quotidiana, se possibile nel momento dell'accesso alla sede di lavoro da parte dei dipendenti, utilizzando esclusivamente il dispositivo e l'applicazione informatica appositamente predisposti (VerificaC19). Tale controllo può essere effettuato su tutto il personale in servizio o a campione, purché ogni giorno sia controllato almeno il 20% del personale presente in servizio, con criteri di rotazione. La modalità di controllo giornaliero sopra descritta sarà superata non appena verrà reso disponibile per tutte le Amministrazioni il sistema di verifica automatizzata come da D.P.C.M. 12/10/2021 e grazie al quale sarà possibile verificare il possesso del "green pass" senza richiederne l'esibizione al dipendente.

- 4) il delegato è tenuto a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo;
- 5) il delegato è tenuto a non cedere la delega, anche temporaneamente, né farsi sostituire senza previa autorizzazione del responsabile;
- 6) il delegato è tenuto a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potrà comunicarli solamente ai referenti indicati alle successive lettere;
- 7) in attesa della nuova applicazione, la presentazione della certificazione verde è l'unica modalità mediante la quale effettuare i controlli e pertanto il delegato non dovrà e non potrà verificare altra documentazione alternativa di qualsiasi genere (quali esiti tamponi, certificazioni mediche, ecc.), ad eccezione della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata in conformità con quanto stabilito dalla Circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 4 agosto 2021, prot. n. 0035309.
- 8) in caso di mancata esibizione della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto di esibire la medesima, oppure, infine, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il delegato non consentirà al soggetto controllato l'ingresso alla sede di lavoro;
- 9) per le casistiche indicate nel punto precedente, il delegato dovrà inoltre compilare, quando ricorre il caso, un report dei soli controlli effettuati con esito negativo.

I datori di lavoro